

**CEREALICOLA VIERIS – SOC. COOP. AGR.**  
**Via Napoleonica n. 43**  
**33050 – CASTIONS DI STRADA (UD)**  
**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO**  
**DELLE ASSEMBLEE SOCIALI**

**Preambolo**

Ricorrendo i presupposti di legge e di statuto, articolo 2540, secondo comma, del codice civile ed articolo 25 dello statuto sociale, la cooperativa svolge le proprie adunanze assembleari con il metodo delle assemblee separate.

Il funzionamento dell'assemblea generale e delle assemblee separate è disciplinato dalle norme di legge in materia e dagli articoli 20 – 25 dello statuto sociale.

Il presente regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 novembre 2006, sottoposto in approvazione dei soci nella prima assemblea successiva, ha lo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni precedentemente richiamate al fine di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari nel più corretto rispetto delle norme di legge e statutarie, del principio di democraticità e degli altri principi ispiratori del movimento cooperativo in generale e della nostra cooperativa in particolare.

Sono inoltre oggetto di disciplina le modalità di funzionamento delle assemblee elettive per le cariche sociali.

**TITOLO PRIMO**  
**ASSEMBLEE SEPARATE**

**Articolo 1**

**Individuazione delle Sezioni**

In considerazione della numerosità dei soci e delle gestioni mutualistiche attivate dalla cooperativa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 dello statuto sociale, vengono istituite 2 Sezioni di raggruppamento dei soci e più precisamente:

- a) la Sezione A che raggruppa i soci residenti nei Comuni di Basiliano, Buttrio, Campoformido, Farra d'Isonzo (GO), Gemona, Gorizia, Lestizza, Manzano, Martignacco, Medea, Mortegliano, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Udine;
- b) la Sezione B che raggruppa i soci residenti nei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Bicinico, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Cittadella (PD), Codognè (TV), Codroipo, Grado, Gonars, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasiano di Pordenone (PN), Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis di Latisana, Sacile, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Teor, Terzo di Aquileia, Varmo e degli eventuali nuovi comuni;

I soci appartenenti a ciascuna delle Sezioni istituite costituiscono una distinta assemblea separata.

**Articolo 2**

**Convocazione delle assemblee**

L'assemblea generale è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal Comune della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'assemblea generale sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale e/o all'incaricato del controllo contabile, se nominati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate unitamente alla assemblea generale e nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea separata dovrà essere riportato:

- a) il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima;
- b) l'ordine del giorno, che dovrà essere il medesimo di quello previsto per l'assemblea generale fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera c);
- c) l'espressa previsione della nomina dei delegati all'assemblea generale.

Le assemblee separate potranno essere convocate anche tutte nella stessa giornata purché l'orario delle stesse venga adeguatamente dilazionato nel tempo al fine di consentirne un adeguato e sereno svolgimento anche in relazione alla numerosità ed alla complessità degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea generale potrà essere convocata anche nella stessa giornata di una o più assemblee separate purché l'orario di convocazione venga adeguatamente dilazionato nel tempo al fine di consentire un adeguato e sereno svolgimento delle assemblee separate anche in relazione alla numerosità ed alla complessità degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale dovrà ricomprendere la parte relativa all'assemblea generale e le parti relative a tutte le assemblee separate.

L'avviso di convocazione inviato a ciascuno dei soci dovrà ricomprendere la parte relativa all'assemblea generale e la parte relativa all'assemblea separata di competenza del singolo socio.

Il termine di preavviso previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale e richiamato nel presente articolo si intende decorrente dal giorno della prima convocazione della prima assemblea separata in ordine di tempo.

Parimenti, il termine di cui all'articolo 2429 del codice civile si intende decorrente dal giorno della prima convocazione della prima assemblea separata in ordine di tempo.

### **Articolo 3**

#### **Quorum costitutivi e deliberativi**

Come previsto dall'articolo 22 dello statuto, l'assemblea generale e ciascuna delle assemblee separate, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti di tutti i soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto.

Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea generale e quelle delle assemblee separate devono essere assunte con il voto favorevole di almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto di voto.

La soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 34 e la modifica della clausola di cui all'ultimo comma della medesima disposizione dovranno essere deliberate dall'assemblea generale e da ciascuna delle assemblee separate con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

La soppressione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 dello statuto sociale, a norma del sesto comma dell'articolo 34 del D.Lgs. 5/2003, dovrà essere deliberata dall'assemblea generale e da ciascuna delle assemblee separate con il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.

#### **Articolo 4**

##### **Diritto di intervento e rappresentanza**

In ciascuna delle assemblee separate hanno diritto di intervento tutti i soci iscritti a libro soci appartenenti alla specifica Sezione cui l'assemblea separata fa riferimento, come individuata nel precedente articolo 1.

Nell'assemblea generale hanno diritto di intervento, solamente per assistervi, tutti i soci iscritti a libro soci che abbiano preso parte all'assemblea separata relativa alla Sezione di propria competenza.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti fanno riferimento ai soci iscritti, o comunque iscrivibili ai sensi di legge e di statuto, nel Libro dei Soci nel giorno di affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale come previsto dal precedente articolo 2.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene alle assemblee separate tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

Alle assemblee separate ed all'assemblea generale hanno sempre diritto di intervento i membri del Consiglio di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, se nominato, e l'incaricato del controllo contabile, se nominato. Si applicano in ogni caso le norme di legge in materia.

Laddove non diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto sociale, la partecipazione all'assemblea generale ed alle assemblee separate di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo è sempre subordinata al consenso degli intervenuti. Il consenso verrà espresso con votazione a maggioranza da parte degli aventi diritto al voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente nelle assemblee separate hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio nelle assemblee separate ordinarie ed altri due soci nelle assemblee separate straordinarie.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che

collaborano all'impresa.

Nell'assemblea generale, in considerazione della limitazione del diritto di intervento alla mera assistenza all'adunanza prevista dalla legge per i soci che non rivestano la natura di delegati, come identificati nel successivo articolo 6, non è ammessa alcuna rappresentanza.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea separata e conservate fra gli atti sociali.

La delega è sempre revocabile prima dell'inizio dell'assemblea separata nonostante ogni patto contrario.

## **Articolo 5**

### **Diritto di voto**

Nelle assemblee separate hanno diritto di voto tutti i soci appartenenti alla specifica Sezione cui l'assemblea separata fa riferimento, come individuata nel precedente articolo 1, che siano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio cooperatore diverso dalla persona giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica ha diritto ad un voto per ogni 50 (cinquanta), o frazione di 50 (cinquanta), azioni sociali sottoscritte fino ad un massimo di cinque voti per ciascun socio cooperatore persona giuridica.

Nell'assemblea generale hanno diritto di voto i soli delegati nominati nelle assemblee separate a norma del successivo articolo 6.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, si considereranno presenti in assemblea, e quindi legittimati al diritto di voto in quanto spettante, i soci che risultino iscritti nel foglio presenze entro il termine fissato dall'inizio della prima votazione di ciascuna adunanza.

## **Articolo 6**

### **Delegati delle assemblee separate**

Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci appartenenti alla Sezione di riferimento, un proprio delegato all'assemblea generale.

Ciascuna assemblea separata elegge altresì, sempre tra i soci appartenenti alla Sezione di riferimento, un proprio delegato supplente chiamato a sostituire quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea generale.

Ogni delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall'assemblea separata relativa alla Sezione di riferimento.

Ogni delegato è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha nominato.

Per la nomina delle cariche sociali il delegato è portatore per ciascun nominativo – ovvero per ciascuna lista, nel caso in cui sia stato adottato il voto di lista – del numero di voti che lo/a stesso/a ha ottenuto nell'assemblea separata che lo ha nominato.

I Consiglieri di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, l'incaricato del controllo contabile ed i dipendenti, ancorché soci appartenenti alla Sezione di riferimento dell'assemblea separata, non possono essere nominati delegati all'assemblea generale.

## Articolo 7

### Svolgimento delle assemblee – Votazioni

Le assemblee separate e l'assemblea generale sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dalle assemblee separate o dall'assemblea generale di riferimento.

Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel verbale.

Gli interventi dei soci nelle assemblee separate e dei delegati nell'assemblea generale dovranno essere pertinenti agli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione ed in deliberazione. I legittimati ad intervenire dovranno richiedere preventivamente la parola al Presidente dell'assemblea il quale è autorizzato ad interrompere, togliendo la parola al socio interessato, quegli interventi che non risultassero pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, fatti salvi i casi di intervento comunque previsti dalla legge, o che risultassero di lunghezza eccessiva per il corretto svolgimento dei lavori assembleari, manifestamente strumentali ad alterare la regolarità della riunione assembleare o il cui contenuto risulti palesemente illecito, ostentatamente offensivo per alcuno dei partecipanti o che comunque violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale.

Le deliberazioni delle assemblee separate e quelle dell'assemblea generale debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

I soci che intendano far risultare a verbale i propri interventi dovranno espressamente richiederlo. Per interventi di particolare lunghezza o complessità di contenuti potrà essere richiesto all'interessato un documento scritto riportante il testo da inserire a verbale onde consentire una corretta espressione dell'intervento del socio.

In difetto di espressa richiesta, gli interventi dei soci saranno riportati a verbale solamente qualora ritenuti utili alla migliore rappresentazione dei lavori assembleari o comunque rilevanti sotto il profilo giuridico.

Nelle assemblee separate, la nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti.

Nell'assemblea generale, la nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza dei soci aventi diritto di voto intervenuti nelle assemblee separate come rappresentati dai delegati dalle stesse nominati.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni delle assemblee separate, ivi compresa quella loro specifica di nomina del/i delegato/i, hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai votanti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Le deliberazioni dell'assemblea generale hanno luogo con scheda nominativa presentata da ciascun delegato nominato dalle assemblee separate. La scheda

nominativa dovrà riportare, per ciascuna deliberazione, l'evidenza dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi per la deliberazione medesima dall'assemblea separata di riferimento.

### **Articolo 8**

#### **Impugnazioni**

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Ricorrendone i presupposti di legge, si darà applicazione alla clausola compromissoria prevista dall'articolo 31 dello statuto sociale.

### **Articolo 9**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia di assemblea e di assemblee separate ed alle disposizioni dello statuto sociale.

## **TITOLO SECONDO**

### **ASSEMBLEE ELETTIVE PER LE CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### **Disposizioni statutarie richiamate**

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del sesto comma dell'articolo 26 dello statuto, allo scopo di tutelare la minoranza, qualora vengano presentate più liste, verranno attribuiti i quattro quinti dei Consiglieri alla lista che riporta il maggior numero di voti ed il restante quinto ripartito in proporzione fra le altre liste che riportino almeno il 15% dei voti espressi ciascuna.

#### **Articolo 11**

##### **Determinazione delle modalità di voto per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

La cooperativa, con l'adozione del presente regolamento interno, individua nel voto per lista chiusa la sola modalità di voto per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Un tanto ai fini del corretto e sereno svolgimento delle assemblee separate e, conseguentemente, dell'assemblea generale, della conoscibilità da parte dei soci dei candidati a ricoprire la carica di amministratore e della tutela delle eventuali minoranze qualificate ai sensi dell'articolo precedente.

Sino a modifica del presente regolamento interno non saranno pertanto ammesse modalità di nomina dell'organo amministrativo diverse dal voto per lista chiusa come definito e disciplinato dagli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

#### **Articolo 12**

##### **Formazione delle liste**

Ciascuna lista di candidati alla carica di amministratore dovrà essere composta da n. 15 componenti secondo un elenco numerato dal n. 1 al n. 15 di iscrizione alla lista. Eventuali liste composte da un numero inferiore di candidati non saranno ammesse alla votazione.

Le liste dovranno recare in calce la firma per accettazione della candidatura di ciascuno dei candidati iscritti. L'iscrizione alla lista si perfeziona infatti con la sottoscrizione per accettazione da parte dell'interessato. In caso di carenza di sottoscrizione il candidato non sarà considerato facente parte della lista e conseguentemente questa ultima, risultando composta da un numero di candidati inferiore a 15, non sarà ammessa alla votazione.

La firma per accettazione della candidatura apposta da ciascun candidato comporta anche la successiva automatica accettazione dell'eventuale nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun candidato potrà risultare iscritto ad una sola lista di candidati. Nel caso in cui un candidato risultasse iscritto in più liste lo stesso non sarà ammesso alla candidatura con le conseguenti eccezioni di completezza delle liste nelle quali risulti iscritto.

Ciascun candidato che abbia apposto la propria firma per accettazione in una lista potrà tuttavia ritirare la propria candidatura in tale lista, e quindi liberamente essere inserito quale candidato in altra lista, dandone comunicazione scritta alla cooperativa prima dello spirare del termine previsto dal primo comma del successivo articolo 14. Nella propria comunicazione, l'interessato dovrà esplicitare con chiarezza ed in modo incontrovertibile la lista dalla quale intende essere espunto e la lista nella quale intende essere inserito. In tal caso, la firma apposta dall'interessato in quest'ultima lista sarà considerata valida a tutti gli effetti.

Ciascuna lista dovrà altresì recare in calce almeno n. 40 firme di presentazione da parte di soci della cooperativa. Le liste che avessero un numero inferiore di firme di presentazione non saranno ammesse alla votazione.

Ciascun socio potrà apporre la propria firma di presentazione su una sola lista. Nel caso in cui un socio avesse apposto la propria firma di presentazione su più liste, le sue firme non verranno computate ai fini del raggiungimento del numero di firme di presentazione necessarie alla validità delle liste da lui sottoscritte.

### **Articolo 13**

#### **Composizione delle liste**

Potranno essere inseriti nelle liste di candidatura:

- i soci cooperatori persone fisiche iscritti a libro soci;
- i legali rappresentanti delle società personali soci cooperatori della cooperativa; in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata per esteso la ragione sociale della società socio cooperatore come risultante dal libro dei soci;
- le persone indicate dalle persone giuridiche e dagli altri enti giuridici soci cooperatori della cooperativa; in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata per esteso la denominazione della società o dell'ente socio cooperatore come risultante dal libro dei soci;
- i soci sovventori persone fisiche iscritti a libro soci;
- i legali rappresentanti delle società personali soci sovventori della cooperativa; in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata per esteso la ragione sociale della società socio sovventore come risultante dal libro dei soci;
- le persone indicate dalle persone giuridiche e dagli altri enti giuridici soci sovventori della cooperativa; in tali casi, a fianco del nominativo del candidato, dovrà essere riportata per esteso la denominazione della società o dell'ente socio sovventore come risultante dal libro dei soci;

Ciascuna lista dovrà comunque rispettare nella propria composizione i limiti stabiliti dal secondo e dal quinto comma dell'articolo 26 dello statuto sociale dovendo in ogni caso risultare composte in maggioranza da soci cooperatori o da persone indicate dalle persone giuridiche socie. Le liste che non dovessero rispettare tali limiti saranno ritenute incomplete e pertanto non saranno ammesse alla votazione.

#### **Articolo 14**

##### **Presentazione delle liste**

Le liste, complete in ogni loro parte e recanti tutte le firme per accettazione della candidatura ed almeno il numero minimo di firme di presentazione stabilito dal precedente articolo 12, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro le ore 17.00 del terzo giorno precedente a quello stabilito per l'assemblea, in prima convocazione, avente all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo.

Sarà cura del Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione, assistito dal Presidente del Collegio Sindacale o da un membro del Collegio Sindacale, verificare l'ammissibilità delle liste presentate redigendo apposito verbale nel quale dovranno essere specificati gli eventuali motivi di non ammissione delle liste irregolari. Di tale verbale dovrà essere quindi data lettura nell'assemblea prima della discussione di cui al secondo comma del successivo articolo 15.

#### **Articolo 15**

##### **Discussione e votazioni in assemblea**

Preliminarmente alla votazione delle liste, a norma del primo comma dell'articolo 26 dello statuto sociale, l'assemblea determinerà, a maggioranza, il numero dei Consiglieri chiamati a comporre il nominando Consiglio di Amministrazione.

Seguirà una discussione nella quale verrà data lettura dei nominativi componenti ciascuna lista ammessa alla votazione. Un rappresentante per ciascuna lista potrà quindi prendere la parola per la presentazione dei programmi della lista da lui rappresentata.

Si procederà quindi con la votazione che avrà luogo con voto palese secondo il sistema scelto a maggioranza dall'assemblea tra i seguenti:

- alzata di mano
- appello nominale
- scheda nominativa per ciascun socio riportante tutte le liste ammesse in votazione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati componenti ciascuna lista.

Nel caso di votazione per scheda nominativa saranno preliminarmente nominati due o più scrutatori i quali, assistiti dal Presidente del Collegio Sindacale, procederanno con lo spoglio dei voti di lista redigendo apposito verbale sottoscritto che verrà conservato agli atti sociali.

Ciascun socio potrà attribuire il proprio voto ad una soltanto delle liste, intendendosi tale voto attribuito a tutti i candidati appartenenti alla lista, secondo il loro numero di iscrizione. Nel caso di voto attribuito a più liste il voto del socio interessato non sarà considerato valido. Laddove il socio non dovesse esprimere preferenze per alcuna lista, lo stesso si considererà astenuto.

In caso di socio portatore di delega da altro socio, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, non è ammesso il voto divergente.



## **Articolo 16**

### **Determinazione degli eletti**

Al termine della votazione saranno determinati ed accertati i voti conseguiti da ciascuna delle liste ammesse alla votazione.

Verrà quindi attribuito il numero di eletti conseguito da ciascuna lista secondo quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 26 dello statuto e dall'articolo 10 del presente regolamento interno. Nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto del numero di eletti portasse alla determinazione di un numero non intero di eletti per ciascuna lista si procederà come segue:

- a) alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti verranno attribuiti i quattro quinti degli eletti arrotondando all'unità superiore, qualora le liste che abbiano superato il quorum del 15% siano più di una, ovvero all'unità inferiore, qualora vi sia una sola lista che abbia superato il quorum del 15% determinato dall'articolo 26 dello statuto sociale;
- b) il numero di eletti da attribuire alle liste di minoranza verrà quindi determinato per differenza tra il numero di componenti l'organo amministrativo deliberato dall'assemblea ed il numero di eletti attribuito alla lista di maggioranza ai sensi della precedente lettera a);
- c) il numero di eletti attribuito alle liste di minoranza verrà quindi proporzionalmente ripartito tra le stesse con arrotondamento all'unità superiore per la lista di minoranza che abbia riportato più voti ed all'unità inferiore per le altre liste di minoranza.

In caso di attribuzione ad una lista di un numero di eletti inferiore a 15, risulteranno eletti tanti candidati quanti sono gli eletti attribuiti alla lista secondo l'ordine crescente di numero di iscrizione alla lista stessa. Qualora tale procedimento portasse alla formazione di un Consiglio di Amministrazione che non rispetti i limiti stabiliti dalla legge e dal quarto comma dell'articolo 26 dello statuto, gli eletti diversi dai soci cooperatori o dalle persone indicate dalle persone giuridiche soci cooperatori in eccedenza saranno sostituiti dal primo socio cooperatore o persona indicata da persona giuridica socio cooperatore della loro lista di appartenenza procedendo per ordine crescente di lista in base al numero di voti conseguito.

Una volta esaurito il procedimento di determinazione degli eletti, il Presidente, prima della conclusione dell'assemblea, procederà alla proclamazione degli stessi.

## **Articolo 17**

### **Deroghe alla modalità di voto per lista chiusa**

La modalità di voto per lista chiusa non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista;
- b) nei casi di reintegrazione dell'organo amministrativo da qualsivoglia motivazione determinato.

In tali casi la candidatura alla nomina a Consigliere di Amministrazione potrà anche essere presentata direttamente in assemblea e la nomina avrà luogo con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 15 del presente regolamento interno, in quanto compatibili. In tale caso, nelle assemblee separate, le schede di votazione potranno contenere la proposta nominativa di soci candidati garantendo comunque il diritto all'alternativa con appositi spazi per l'espressione del voto.

Nel caso in cui venisse presentata una sola lista, la procedura stabilita dagli articoli precedenti verrà comunque applicata. In tal caso, l'unica lista presentata si intenderà

eletta nel solo caso in cui abbia conseguito un numero di voti pari alla maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Nel caso in cui venisse presentata una sola lista, ove deliberato all'unanimità dagli aventi diritto di voto, nessuno quindi opponendosi a tale determinazione, si potrà anche procedere alla nomina per acclamazione.

### **Articolo 18**

#### **Controversie**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento interno, ivi compreso quanto stabilito dai precedenti articoli 10 – 17, ed in particolare per i casi di contestazione alla non ammissione di una lista, alla non ammissione di un candidato, alla determinazione dei voti attribuiti a ciascuna lista, alla attribuzione del numero di eletti a ciascuna lista ed alla determinazione degli eletti di ciascuna lista, laddove la legge non riservi espressamente la competenza all'Autorità Giudiziaria, si renderà applicabile la clausola compromissoria arbitrale di cui all'articolo 31 del vigente statuto sociale.

### **Articolo 19**

#### **Disposizioni attuative**

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 29 dicembre 2006, entra in vigore il giorno medesimo e si rende applicabile dall'assemblea medesima.

Con la approvazione del presente regolamento si intende abrogato ogni precedente regolamento interno o deliberazione assembleare in contrasto con le norme qui contenute.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci assunta con le maggioranze di legge e di statuto.